

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

"OCCHI PER COMUNICARE ODV"

L'anno 2020, il giorno 31 del mese di ottobre, alle ore 17,00, in via San Remo n 1 nella sede dell'Associazione sono presenti in proprio e per delega 10 soci, come da avviso di convocazione del 14.10.2020

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, la Signora Moretti Sonia, la quale dichiara e chiede darsi atto che trovasi qui riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione la quale essendo presenti n. 10 su 14 è validamente costituita per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifica dello statuto e della denominazione in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario la Signora Possenti Sonia

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione, ai fini di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) per il mantenimento della qualifica di organizzazione di volontariato. Tra le modifiche è inclusa la variazione della denominazione dell'Associazione da "Associazione di Volontariato Occhi per Comunicare" a "Occhi per Comunicare - ODV". Dà, quindi, lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate.

Detto statuto, così come sopra modificato, composto di 23 articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente atto sotto la lettera A.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'agenzia delle entrate in regime di esenzione d'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 18,30, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

[Firma]

Il Presidente

[Firma]

N. 3051
Serie 3
Data 31/3 NOV 2020

REGISTRATO
CON EURO

ELENTE

IRRICINGENTE

Vincenzo Ricci

ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO "OCCHI PER COMUNICARE"

Codice fiscale 97516650583

VIA SAN REMO 1 - 00182 ROMA RM



VERBALE ADEGUAMENTO STATUTO AL D.LGS 117/2017

ALLEGATO "A"

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

"Occhi Per Comunicare ODV"

Art. 1 Costituzione

1. È costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l'associazione denominata: «Occhi Per Comunicare» di seguito, in breve, "Associazione".
2. L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima..
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede legale nel comune di Roma .
2. Con deliberazione da adottarsi anche a cura del Consiglio Direttivo si potrà istituire e sopprimere sedi secondarie sull'intero territorio nazionale e all'estero.
3. La variazione di sede legale, deliberata dall'Assemblea o dal Consiglio, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e alla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.
2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati;
3. Le finalità che si propone sono in particolare: realizzazione di interventi di sostegno in favore di persone disabili e delle relative famiglie. L'Associazione, nel perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercita in via esclusiva o principale l'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:
 - Lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - Lettera i) organizzazione e gestione attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - Lettera u) Erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
 - Lettera q) attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali e socio sanitari.
 - Lettera w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo,

promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;

➤ Lettera z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione, quindi, potrà a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate e ai loro famigliari, in ragione di condizioni fisiche, psichiche economiche, sociali e famigliari:

- Promuovere e creare un luogo in cui integrare soggetti affetti da Sindrome di Angelman ed offrire loro attività ludico-ricreative o attività di laboratorio;
- Promuovere ed integrare ragazzi con disabilità simile ed accomunati dall'utilizzo di forme di Comunicazione Alternative;
- Promuovere e creare un collegamento tra i genitori alla scopo di approfondire tutte le tematiche e le problematiche inerenti la Sindrome di Angelman;
- Promuovere interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione prevenendo, eliminando o riducendo le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;
- Promuovere tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita;
- Promuovere l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili anche con disabilità grave e prive del sostegno familiare.
- Promuovere la progettualità del "dopo di noi" Legge 112/2016;
- Promuovere sul territorio l'agricoltura sostenibile e progetti di attività agricole con finalità sociali;
- Promuovere la progettualità e gestione di strutture rivolte a persone con disabilità che necessitano di un sostegno rispetto alla cura di sé, alla gestione della vita quotidiana, alla realizzazione di esperienze di vita in autonomia, allo sviluppo delle abilità sociali e alla riabilitazione.
- Avviare percorsi di autonomia delle persone disabili per favorire il naturale distacco dalla famiglia di origine;

- Gestire trattamenti specifici che possono abilitare le persone disabili a ordinarie funzioni di vita o migliorare comunque la qualità della vita con particolare riferimento ai soggetti affetti da Sindrome di Angelman;
- Promuovere ogni iniziativa possibile in favore delle persone disabili;
- Favorire la ricerca scientifica sulle patologie, sulle sindromi, sui traumi che generano disabilità;
- Sostenere le attività di qualsiasi altro ente Nazionale, Europeo ed Internazionale senza scopo di lucro, impegnato nel progresso della ricerca scientifica nel campo delle malattie genetiche rare qual è la Sindrome di Angelman;
- Sostenere lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione, nell'Unione Europea, di protocolli finalizzati all'assistenza di persone disabili e al sostegno delle loro famiglie;
- Provvedere direttamente e/o indirettamente al reperimento di fonti, mezzi e beni materiali da destinare all'attività sociale;
- Promuovere studi e ricerche, organizzare convegni, seminari, curare l'edizione di pubblicazioni periodiche e non, concernenti le attività sociali;
- Organizzare, saltuariamente, corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori del settore (tale eventuale attività assume carattere marginale, del tutto residuale, e comunque
- strumentale alla realizzazione e raggiungimento dello scopo e dell'oggetto principale dell'Associazione, ossia realizzare interventi di sostegno a favore di persone disabili e delle relative famiglie);
- Si propone, inoltre, di impegnarsi nello sviluppo della cultura della solidarietà e delle esperienze di volontariato.

Per il raggiungimento dei predetti scopi l'Associazione può, in proprio o attraverso altre organizzazioni parallele preesistenti o opportunamente costituite: acquistare, vendere, permutare beni mobili e immobili, contrarre concessioni a carattere temporaneo e/o permanente con Istituzioni pubbliche e/o private di spazi mobili e/o immobili destinati allo svolgimento della propria attività, stipulare convenzioni con privati, società, associazioni ed enti pubblici per svolgere in comune le attività inerenti lo scopo sociale, accettare lasciti, elargizioni, donazioni di somme, cose mobili e/o immobili da destinare al raggiungimento degli scopi sociali, promuovere e svolgere le iniziative che consentano di attuare le finalità dell'Associazione nei modi idonei al raggiungimento degli obiettivi sociali.

L'Associazione svolge la sua attività sia mediante strutture proprie sia in rapporto con strutture pubbliche o strutture con queste ultime convenzionate, o strutture private.

L'associazione può partecipare in altre ETS, fondazioni, associazioni, organizzazioni, altre forme associative, e partecipare e favorire lo sviluppo delle imprese sociali.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito decreto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

L'Associazione può realizzare l'attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'art. 33 comma 1 del d.gs 3 luglio 2017 n.117

Art. 5 Soci

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività

dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
3. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Esistono quattro categorie di soci:

- a. **fondatori:** sono coloro che hanno preso parte all'atto costitutivo dell'Associazione;
 - b. **operativi:** sono coloro che prestano la propria opera in modo personale e iscritti nell'apposito registro;
 - c. **sostenitori:** sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
 - d. **onorari:** coloro che vengono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo, per avere apportato particolari benefici morali e materiali all'associazione;
4. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.
 5. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Può divenire "Sostenitore" dell'Associazione, anche su proposta del Consiglio Direttivo, qualunque persona fisica o giuridica che condivida i fini istituzionali e voglia sostenere l'attività di interesse generale condotta dall'Associazione. Sarà discrezione del Consiglio Direttivo determinare eventualmente un contributo da versare a sostegno dell'attività sociale.

I sostenitori dell'Associazione hanno i diritti di partecipare alla vita associativa e alle attività sociali e di essere informati sulle attività dell'Associazione. I sostenitori non acquisiscono la qualifica di socio.

Art. 6 Diritti e doveri dei Soci

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della qualità di Socio

La qualità di associato si perde per:

Decesso;

Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.

Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 Organi Sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea degli Associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) Organo di controllo (nei casi previsti dalla legge);
 - e) il Revisore legale (nei casi previsti dalla legge).
2. Gli organi sociali hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l'organo di controllo e per il revisore legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 9 Assemblea

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione
2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, purchè in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo tre deleghe conferitegli da altri associati.
4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.
5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.
6. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'organo di amministrazione o di altro organo sociale.
7. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza) a condizione che:
 - a. Sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b. Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c. Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 10 Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - eleggere e revocare i componenti dell'organo di amministrazione scegliendoli tra i propri associati;
 - eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - approvare il bilancio sociale nel caso di superamento delle soglie di legge di cui all'art.14 comma 1 Decreto Legislativo n. 117 del 2017;

- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'organo di amministrazione per motivi di urgenza;
 - approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'organo di amministrazione;
 - deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 11 Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati oppure un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo (mail, fax, whatsapp etc.) ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 12 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in proprio e per delega.
4. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 13 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri, scelti fra gli associati.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 14 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 15 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) eleggere, al proprio interno, il Presidente e il Vice Presidente;
- b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- f) indire adunanze, convegni, ecc.;
- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- j) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare

funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;

- k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
- l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 16 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
 3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
 4. Il Presidente in particolare:
 - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
- Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
 6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
 7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 17 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
 - a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 - b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 18 Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, la revisione legale dei conti.

Art. 19 Libri sociali

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 20 Patrimonio e Risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ex art.8 comma 1 D.Lgs. n. 117/2017.

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - a. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione elencati in un inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti;
 - b. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti;
 - c. eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:
 - a. quote associative;
 - b. erogazioni liberali di associati e terzi;
 - c. donazioni e lasciti testamentari;
 - d. entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
 - e. contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f. contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
 - g. rendite patrimoniali;
 - h. entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
3. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle secondarie e strumentali.
4. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 21 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, la relazione di missione e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati, e devono essere approvati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.Lgs.117/2017;
4. se prevista la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art.14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'art.13 del D.Lgs.117/2017 utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo.
7. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
8. I rendiconti e i bilanci di cui agli art.13 e 14 del D.Lgs.117/2017 e rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 22 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 23 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

